

SI PRENOTI**A DEBITO**

(artt. 146 d.p.r. 115/2002

59 d.p.r.131/1986)



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione II civile
Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Alida Paluchowski

Presidente

Dott. Luisa Vasile

Giudice Relatore

Dott. Luca Giani

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione di fallimento

R.G. 466/2022 Pre-Fall. + 513/2022 R.Prefall.

promosso su istanza depositata in data xdataric

DA

EGOITALIANO SRL + Giessegi Industria Mobili Spa

NEI CONFRONTI DI

T.S. S.R.L. [C.F. 03992390967], con sede legale in Milano Piazza IV Novembre 4 con avv. GIUSEPPE LI CAUSI giusta procura in atti

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:

- con ricorsi in data 28.4.2022 e 6.5.2022 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi il fallimento dell'impresa T.S. S.R.L.;
- fissata udienza prefallimentare, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione da parte della ricorrente (la Pec inviata dalla Cancelleria ha avuto esito negativo) e la società TS SRL si è costituita con atto depositato il 21.5.2022;
- la resistente non ha sollevato specifiche eccezioni in atto di costituzione, chiedendo comunque il rigetto dell'istanza di fallimento, come da conclusioni;
osservato che:
- Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in MILANO e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- Per ciò che attiene i parametri di fallibilità, occorre preliminarmente ricordare che, a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 7 settembre 2007 (c.d. "Decreto Correttivo"), grava sul soggetto il cui fallimento sia richiesto provare l'onere di provare la sussistenza congiunta





dei tre requisiti indicati all'art 1, comma II (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 17-02-2012, n. 2351).

L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, lfall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame. (Cass. 625/2016, 24721/2015).

- Opera, difatti, il principio per cui *"in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare"* (Cass. Civ., Sez. I, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., Sez. I 30.5.2013, n. 13643).

- Nella specie, occorre evidenziare che la debitrice T.S. S.R.L., costituendosi, nulla ha eccepito sul punto né tanto meno ha offerto documentazione finalizzata al sopra detto onere probatorio. La resistente, inoltre, non è comparsa in udienza.

- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. dal momento che le parti ricorrenti vantano crediti per € 15.929,64 ed € 12.160,77 e che risultano dagli atti altri debiti verso terzi (Agenzia delle Entrate) per € 15.582,56.

- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, *"si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti"* (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789) ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.

- È da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dalla pluralità di debiti, per altro non di elevate entità, il che dimostra l'assenza di modesta liquidità che potrebbe consentire l'adempimento dell'obbligazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11393 del 18/06/2004); dalla mancata produzione dell'ultimo bilancio; dalla irreperibilità della società alla PEC indicata in visura camerale, sia in occasione della notifica del ricorso sia della diffida di pagamento e messa in mora, come si legge dalla ricevuta di mancata consegna:

Il giorno 26/04/2022 alle ore 10:59:34 (+0200) nel messaggio

"Diffida di pagamento TS srl" proveniente da "v.vinciguerra@pec.it"

e destinato all'utente "tssrl2021@pecimpresa.it"

è stato rilevato un errore: 5.1.1 - Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido





Il messaggio è stato rifiutato dal sistema.

Identificativo messaggio: opec297.20220426105933.23199.911.2.69@pec.aruba.it

• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di fallimento.

L'individuazione del Curatore avviene nel rispetto del criterio dettato dal comma III dell'art. 28 L.F. come modificato dall'art. 5 D.L. 83/2015 (conv., con L. 132/2015).

P.Q.M.

- 1) DICHIARA il fallimento di T.S. S.R.L. [C.F. 03992390967], con sede legale in MILANO via IV Novembre n.4, quale procedura principale ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Luisa Vasile;
- 3) NOMINA Curatore, **dott.De Furia Silvia**;
- 4) ORDINA al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **28/09/2022, ore 11:30**, innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile, avvertendo il fallito/legale rappresentante della fallita che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 LF;
- 7) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
- 8) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 L.F. autorizzando sin d'ora il curatore a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
- 9) INVITA il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora alla apertura della casella di posta elettronica certificata;





10) ORDINA ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al creditore istante ed al Pubblico Ministero,

11) DISPONE la trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 26/05/2022.

Il Giudice estensore
Dott. Luisa Vasile

Il Presidente
Dott. Alida Paluchowski

